

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 946

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FABJ RAMOUS e SENESI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 1993

---

Norme penali contro lo stupro

---

ONOREVOLI SENATORI. - Ci sembra inutile trascrivere le relazioni che hanno accompagnato le numerose proposte legislative sullo stupro non approvate in Parlamento in questi anni.

Ci basti ricordare che, se le donne hanno subito uno scacco, a seguito della mancata volontà del legislatore di adeguare la legislazione in materia a quella di tanti Paesi evoluti, altrettanto è avvenuto per il legislatore a causa di inconcepibili incertezze e confusione intellettuale, che hanno dimostrato al paese la mancanza di volontà politica di attualizzare norme offensive per qualsiasi paese civile, visto che sono incardinate come delitti «contro la morale».

Oggi viviamo una situazione di convulsione politica di cui la gente comune, giustamente, ci fa carico. È perciò molto importante, in ogni campo, dare segnali non equivoci. E a maggior ragione questa legge è importante perchè le donne e tutto il paese sappiano che il Parlamento non intende agire come Penelope, e che la legge sullo stupro non è quella tela tessuta di giorno e disfatta di notte, ma un prodotto di quel coagulo di pensieri e di idee che giudica il sesso uno scambio e non un rapporto di forza, al di là della caratterizzazione dei partecipanti. Tanto più che lo stupratore è un essere socialmente pericoloso perchè un delitto efferato come lo stupro colpisce tutta la società.

Ci sembra che dopo gli ultimi eclatanti processi americani (Kennedy-Tyson) sia assai difficile, anche per la più retriva mentalità conservatrice, sostenere che il conflitto tra uomo e donna sia un fatto privato o che il sesso o il desiderio (non l'amore) debbano viverci secondo un copione esclusivamente maschile, nella cui ottica entri «il rischio», la svalorizzazione della donna. Il sesso è gioco, felicità e deve

rappresentare l'incontro di due volontà, e il legislatore non può essere reticente rispetto a questa verità.

Sino ad oggi, anche in quei processi per stupro ove le donne hanno agito con determinazione tale, da ribaltare lo stesso meccanismo processuale del Codice Rocco, parlare di sesso significa dover discutere in termini «di dare e di prendere». E i toni restano quelli necessari a stabilire «sino a che punto» la violenza maschile risulti legittimata, perchè è il prodotto di una passiva condiscendenza della vittima.

Il disegno di legge che presentiamo fissa il principio fondamentale che stupro non è soltanto congiunzione carnale in senso stretto, ma anche qualsiasi atto sessuale di significato offensivo a danno del corpo altrui. La storia di questi processi ci ha insegnato che lo stupro concreta lesioni di indole morale, psichica e fisica e che l'esecuzione del delitto spesso assume connotati che aggravano l'ipotesi criminosa della violenza carnale.

Con questo disegno di legge tentiamo di sgomberare il campo da ogni equivoco e fissiamo il principio fondamentale che si consuma il delitto di stupro ogni qualvolta manchi il consenso, anche all'interno della coppia coniugata, poichè il delitto si identifica come conflitto che oppone uomo a donna (nella grande maggioranza dei casi) e segnala la rottura di un patto, in materia di sessualità, rispetto all'esigenza di inviolabilità del corpo. Lo stupro è un delitto che viene commesso nella totalità dei casi non da «chiunque» ma essenzialmente da persone di sesso maschile. È dunque un reato «sessuato», non sessuale.

La dignità stessa del Paese richiede una adeguata tutela per questo delitto che deve essere punito con una pena proporzionata alle gravi conseguenze - purtroppo quasi

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sempre irreversibili - che la vittima subisce. E la previsione normativa non può eludere il problema che l'effettivo risarcimento del danno deve corrispondere alla gravità del delitto in relazione al bene violato e alla proporzione del disvalore di questo tipo di illecito. Le pene che proponiamo sono ragionevoli e congrue rispetto a quanto è stato previsto negli altri reati contro la persona. Sono comunque pene necessarie per valutare l'esatta proporzione tra il disvalore dell'illecito e la misura della pena.

Il nuovo processo penale consente un ruolo accusatore più pregnante della persona offesa, i cui diritti sono rafforzati con la costituzione di parte civile. Ma l'istituto dell'«applicazione della pena su richiesta», ostacola l'azione per il risarcimento del danno nel processo penale, anche se in sintonia col principio che il meccanismo processuale mira all'alleggerimento della struttura di questo processo, visto soprattutto come momento dell'accertamento delle responsabilità di un reato e della punizione della persona che lo ha commesso.

Questo legislatore non può, però, sottovalutare i pesanti costi umani che la vittima subisce, e il fatto che non basta l'abilità del suo difensore per incidere su una cultura (tanto radicata quanto assurda) che impedisca «il patteggiamento». Quasi sempre questo è accolto e ciò rimanda *sine die* il momento del risarcimento alla vittima, consentendo al reo - spesso e volentieri - di mostrarsi povero in canna e impossibilitato a qualsiasi risarcimento al momento del *redde rationem*, considerati gli inconcepibili tempi del contenzioso civile che costituisce un ulteriore, insormontabile ostacolo, a porre la parola fine ad una vicenda drammatica che impone alla vittima un costo umano di proporzione enorme, mentre avrebbe il diritto di vederla risolta in tempi brevi. La donna anche se costituita parte civile, non può opporsi al

patteggiamento, nè può in sede penale ottenere il risarcimento integrale dei danni.

All'articolo 444 del codice di procedura penale abbiamo perciò aggiunto una ipotesi che subordina la possibilità del così detto «patteggiamento» all'offerta contestuale di pagamento di una provvisoria da parte dell'imputato, di importo non inferiore a un terzo del valore del presumibile danno riportato dalla vittima.

Per quanto attiene la procedibilità, nel disegno di legge è prevista la procedibilità d'ufficio, che nel nostro sistema penale è principio generale, mentre la procedibilità a istanza di parte, come condizione di procedibilità, è fatto eccezionale ed è prevista solo per reati di entità minore che ledono la sfera privata del soggetto passivo, ma senza interessare in maniera apprezzabile l'incolumità pubblica.

E nel momento in cui, con questo disegno di legge ci preoccupiamo che il risarcimento del danno corrisponda al principio della gravità che rappresenta l'avvenuta violazione del corpo, sino ad ora declassato da sentenze che considerano questo valore del tutto marginale, disciplinare le conseguenze civili del delitto, significa garantire un equo risarcimento che, se non è soddisfacente, deve chiamare in causa anche lo Stato, che ha il dovere di preservare la salute dei suoi cittadini, attraverso la costituzione di un «fondo di solidarietà verso le vittime di violenza» che versino in stato di bisogno, finanziato col gettito fiscale derivante allo Stato dall'applicazione dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, da accantonare in ragione dell'1 per mille.

Stabiliamo, inoltre, che la sentenza di condanna disponga, ove possibile, determinate garanzie a favore della vittima, al fine di ridurre le conseguenze dannose, mediante un parziale risarcimento. Infine, si è ritenuto opportuno abrogare il Capo II del titolo XI del libro II del codice penale, rubrica dei delitti contro la morale familiare.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Dopo la sezione II del capo III del Titolo XII del libro II del codice penale è inserita la seguente:

«SEZIONE II-bis

**DEI DELITTI CONTRO  
LA LIBERTÀ SESSUALE»**

**Art. 2.**

1. Dopo l'articolo 609 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-bis. - (*Stupro*). - Chiunque contro la volontà della persona si congiunge sessualmente con essa o compie atti di identico significato offensivo è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se il delitto è commesso in danno di un minore di quattordici anni, il colpevole non può invocare a sua scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa».

Per il delitto previsto dal presente articolo si procede sempre d'ufficio.

**Art. 3.**

1. Dopo l'articolo 609 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-ter. - (*Aggravanti specifiche*). - La pena è della reclusione da cinque a dodici anni e l'eventuale consenso prestato è irrilevante se il delitto previsto dall'articolo 609-bis è commesso:

1) nei confronti di persona minore degli anni quattordici;

2) nei confronti del malato di mente quando l'infermità è tale da impedire la percezione del significato dell'atto sessuale;

3) il fatto sia compiuto con l'uso di armi, anche improprie, o di sostanze stupefacenti;

4) il fatto sia compiuto con violenza o minaccia;

5) il fatto sia compiuto da persona travisata o che comunque tragga in inganno la persona;

6) il fatto sia compiuto su persona sottoposta a limitazioni della libertà personale o se la persona sia arrestata, detenuta o internata, con abuso delle mansioni di pubblico agente;

7) il fatto sia commesso con abuso di autorità;

8) il fatto sia commesso da due o più persone che in concorso tra loro partecipano o assistono, anche se gli atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis avvengano ad opera di uno solo di essi.

9) il fatto sia commesso nei confronti di discendente o di un ascendente, o di un affine in linea retta, ovvero di una sorella o di un fratello.

Nei casi previsti dal primo comma, nell'applicazione delle norme sul concorso dei reati la pena non potrà essere inferiore ad anni sei di reclusione».

#### Art. 4.

1. Dopo l'articolo 609 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-*quater*. - (*Circostanze attenuanti*). - 1. La pena è diminuita della metà se il colpevole, senza aver compiuto alcun atto sessuale in danno della persona sottoposta a limitazione della libertà personale, la restituisce in libertà spontaneamente; la pena è diminuita della metà se il colpevole, prima della sentenza di primo grado, provvede all'integrale risarcimento del danno».

#### Art. 5.

1. Dopo l'articolo 609 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-*quinquies*. - (*Domande alla persona offesa*) - Non sono ammissibili in

giudizio domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa».

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 609 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-*sexies*. - (*Pene accessorie*). - Chiunque commette i delitti previsti dagli articoli 609-*bis* e 609-*ter* è soggetto:

- 1) alla perdita del diritto agli alimenti;
- 2) all'esclusione dalla successione della persona offesa;
- 3) all'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente la tutela o la cura».

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 609 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-*septies*. - (*Generalità della persona offesa*). - In caso di reati previsti in questa sezione, le generalità e l'immagine della persona offesa non possono essere rese pubbliche senza il suo consenso.

I contravventori sono puniti con l'arresto sino a sei mesi e con la multa sino a lire 3.000.000».

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 609 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-*octies*. - (*Fondo di solidarietà e garanzia*). - Presso il Ministero delle finanze è istituito un fondo di garanzia a favore delle vittime di violenza sessuale, finanziato mediante il gettito fiscale derivante allo Stato dall'applicazione dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nella misura dell'1 per mille del contributo stesso, contributo che verrà devoluto qualora la parte offesa, che versi in stato di bisogno, non risultasse risarcita dei danni a causa dell'indigenza del reo».

## Art. 9.

1. Il capo II del Titolo IX del libro II è abrogato.

2. Il n. 5) dell'articolo 576 del codice penale è sostituito dal seguente:

«5) nell'atto di commettere il delitto previsto dall'articolo 609-bis».

## Art. 10.

1. Gli articoli 564 e 565, di cui al capo II del titolo XI del libro II del codice penale, sono abrogati.

## Art. 11.

1. All'articolo 444 del codice di procedura penale, in fine, il seguente comma:

«4. Nel caso di procedimenti ai sensi degli articoli 609-bis e 609-ter del codice penale, le parti interessate non possono formulare le domande di cui ai commi da 1 a 3, qualora la parte offesa sia costituita parte civile, se l'imputato non offrirà il pagamento di una provvisionale, pari a un terzo del valore complessivo del danno subito o non fornirà alcuna idonea garanzia di solvibilità prima che il giudice pronunci sentenza».

## Art. 12.

1. Dopo l'articolo 539 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 539-bis. - (Risarcimento del danno).  
- 1. Pronunciando sentenza di condanna per delitti contro la libertà sessuale, il giudice provvede alla liquidazione dei danni alla parte civile costituita.

2. In caso di impossibilità di determinazione complessiva del danno, il giudice assegna una provvisionale immediatamente esecutiva a favore della parte civile costituita, subordinando l'eventuale concessione dei benefici di cui all'articolo 163 del codice penale alla prova dell'effettivo pagamento della somma».